



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° IX / 2555

Seduta del 24/11/2011

Presidente

ROBERTO FORMIGONI

Assessori regionali

ANDREA GIBELLI *Vice Presidente*

DANIELE BELOTTI

GIULIO BOSCAGLI

LUCIANO BRESCIANI

MASSIMO BUSCEMI

RAFFAELE CATTANEO

ROMANO COLOZZI

ALESSANDRO COLUCCI

GIULIO DE CAPITANI

ROMANO LA RUSSA

CARLO MACCARI

STEFANO MAULLU

MARCELLO RAIMONDI

MONICA RIZZI

GIOVANNI ROSSONI

DOMENICO ZAMBETTI

Con l'assistenza del Segretario Marco Pilloni

Su proposta dell'Assessore Marcello Raimondi

Oggetto

DISCIPLINA DELL'EFFICIENZA ENERGETICA IN EDILIZIA – DICHIARAZIONE DELLE PRESTAZIONI ENERGETICHE DEGLI EDIFICI OGGETTO DI ANNUNCIO COMMERCIALE PER VENDITA O LOCAZIONE, IN APPLICAZIONE DELL'ART.9, COMMA 1, E DELL'ART. 25, COMMA 3, DELLA L.R. 24/2006 E CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI ENTI PUBBLICI

Il Dirigente

Mauro Fasano

Il Direttore Generale Franco Picco

L'atto si compone di 6 pagine

di cui 2 pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

LA GIUNTA

PREMESSO che:

- il d.lgs. 192/2005, attuativo della direttiva 2002/91/CE, stabilisce i criteri, le condizioni e le modalità per migliorare le prestazioni energetiche degli edifici, rinviando a successivi decreti le metodologie di calcolo, i requisiti minimi per il contenimento dei consumi energetici, i criteri per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti a cui affidare la certificazione energetica degli edifici;
- l'art.17 dello stesso decreto prevede che le norme indicate e quelle dei decreti ministeriali di attuazione si applichino alle regioni e alle province autonome che non abbiano ancora provveduto al recepimento della direttiva 2002/91/Ce, relativa al risparmio energetico in edilizia;
- la l.r. 24/2006 ("Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente") attribuisce alla Giunta Regionale, in attuazione della direttiva e del decreto legislativo citato, la competenza a definire le modalità applicative concernenti la certificazione energetica degli edifici, le caratteristiche termofisiche minime dell'involucro edilizio ed i valori di energia primaria per il soddisfacimento del fabbisogno energetico degli edifici, tenendo conto, tra l'altro, delle diverse destinazioni d'uso, della necessità di applicare un limite massimo di fabbisogno energetico agli edifici di nuova costruzione e a quelli ristrutturati (art.25, comma 1);

RICHIAMATA la dgr n. 5018 del 26.06.2007, modificata ed integrata con dgr. 5773 del 31.10.2007 e con dgr 8745 del 22.12.2008, con la quale sono state approvate le "Disposizioni inerenti all'efficienza energetica in edilizia", comprensive della disciplina per la certificazione energetica ed i relativi ambiti di applicazione;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

RICHIAMATO altresì l'art.13 del d.lgs. 28/2011, che prevede, in attuazione della direttiva 2009/28/CE, quanto segue: "Nel caso di offerta di trasferimento a titolo oneroso di edifici o di singole unità immobiliari, a decorrere dal 1° gennaio 2012 gli annunci commerciali di vendita riportano l'indice di prestazione energetica contenuto nell'attestato di certificazione energetica";

PRESO ATTO che l'art. 17 della l.r. n. 3/2011 ha introdotto alcune modifiche alla l.r. 24/2006, prevedendo che la Giunta Regionale detti disposizioni per "rendere obbligatoria la dichiarazione della classe e dell'indice di prestazione energetica dell'edificio o della singola unità abitativa in tutti gli annunci commerciali finalizzati alla relativa vendita o anche locazione" (modifica all'art. 9, comma 1, della l.r. 24/2006);

DATO ATTO che l'art. 27, comma 1 quater, della l.r. 24/2006 prevede che Il titolare dell'annuncio commerciale che non rispetti le disposizioni emanate dalla Giunta Regionale concernenti l'obbligo di dichiarare la classe e l'indice di prestazione energetica degli immobili oggetto di un annuncio commerciale per la vendita o la locazione, incorra nella sanzione amministrativa da 1.000,00 a 5.000,00 euro, la cui irrogazione ed introito compete al comune in cui è ubicato l'edificio;

RITENUTO, inoltre, di favorire la certificazione energetica degli edifici pubblici attraverso la possibilità degli enti di avvalersi dei propri dipendenti accreditati come certificatori energetici;

RITENUTA pertanto la necessità di disciplinare l'obbligo di cui sopra;

VISTO il documento allegato;

A voti unanimi, palesemente espressi;



Regione Lombardia
LA GIUNTA

DELIBERA

1. di approvare, in attuazione dell'art. 9, comma 1, lettera d), della l.r. 24/2006, come modificato dall'art. 17, comma 1, lettera d) della l.r. 3/2011, il documento allegato, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, relativo all'obbligo di dichiarare le prestazioni energetiche e la classe energetica degli edifici oggetto di annuncio commerciale per la vendita o la locazione;
2. di stabilire che gli enti pubblici possono avvalersi di dipendenti interni accreditati come certificatori energetici per la certificazione degli edifici di loro proprietà;
3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Burl.

IL SEGRETARIO
MARCO PILLONI